



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

Allegato C) alla Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.6 del /2013

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ABITATIVE

Premesse

Azienda InSieme, nel fare fronte alla casistica delle situazioni indicate nel presente Regolamento, persegue i principi di: pari opportunità; omogeneizzazione degli interventi a livello distrettuale; razionalizzazione delle risorse economiche.

Gli interventi sono tutti orientati al sostegno momentaneo e all'accompagnamento verso l'affrancamento dai servizi e l'autonomia e presentano quindi il carattere della temporaneità.

La logica dell'intervento di Azienda InSieme si colloca nell'ambito dei servizi sociali e pertanto non è sostitutivo di interventi di stretta pertinenza di altri soggetti, istituzionali e non: Comune di residenza, per quanto attiene la competenza nell'ambito delle politiche della casa; agenzie immobiliari per quanto riguarda intermediazione immobiliare e locazioni.

Azienda InSieme opera in stretta collaborazione con i Comuni e con le altre realtà istituzionali e utilizza per gli interventi oggetto del presente Regolamento risorse economiche del Bilancio di InSieme, come approvate in sede di bilancio di previsione.

Per "nuclei familiari" si intendono sia i nuclei composti da più persone, sia le persone singole; i vincoli che legano le persone vittime della situazione di emergenza abitativa possono essere di natura diversa, ma comunque affettivi, di relazione stabile.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i processi per fare fronte alle situazioni di emergenza abitativa nel Distretto di Casalecchio di Reno, per quanto di competenza di Azienda InSieme e nell'ambito della normativa in materia di servizi sociali.

Per emergenza abitativa si intendono tutte quelle situazioni che vedono coinvolte persone singole e/o nuclei familiari nella perdita dell'alloggio, a seguito di sfratto, abbandono volontario dell'alloggio per impossibilità al pagamento del canone di locazione o del mutuo, disgregazione dei nuclei familiari, laddove le condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare impediscano allo stesso di farsi carico della risoluzione in maniera autonoma e dove esista pregiudizio per la salute ed il benessere.

La condizione di minore e di persona in situazione di non autosufficienza viene considerata oggetto di maggiore tutela ai fini dell'intervento pubblico.

Art. 2 – Istruttoria e valutazione per la presa in carico

L'intervento di un professionista di InSieme può avvenire in un qualsiasi momento del processo di emergenza abitativa che vede coinvolto il nucleo familiare.

Di norma Azienda Insieme interviene, anche a seguito di segnalazione, quando ritiene opportuno l'intervento sociale per non pregiudicare il benessere psico-sociale dei componenti il nucleo familiare.

L'intervento dell'Azienda, qualora possibile, è preventivo, e quindi opera per evitare la condizione di emergenza abitativa, ricorrendo agli strumenti/interventi di servizio sociale.

La valutazione sociale viene affidata ad un assistente sociale professionista che provvede ad un esame attento della situazione teso a valutare prioritariamente questi elementi:

- incapacità del nucleo a fare fronte autonomamente alla situazione di emergenza abitativa;



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

- mancanza (totale o parziale) di reti familiari, parentali, amicali, in grado di supportare il nucleo nella risoluzione anche momentanea del problema;
- condizione di grave disagio economico del nucleo;
- presenza all'interno del nucleo di minori e/o persone in condizione di non autosufficienza o di persone in condizione di grave compromissione della salute.

Art. 3 – Interventi

Valutata la necessità di presa in carico si definiscono le ipotesi di intervento facendo riferimento alla casistica di seguito elencata, comunque non esaustiva:

- ricerca di una soluzione alloggiativa temporanea presso supporti familiari/amicali adeguati;
- ricerca di una soluzione alloggiativa temporanea (presso albergo, bungalow, privato sociale, bed and breakfast, etc.) senza alcun supporto educativo;
- ricerca di una soluzione alloggiativa temporanea con supporto educativo in casi di grave fragilità (ad esempio a favore della coppia mamma/bambino, o del/dei solo/i bambino/i);
- mediazioni, anche economiche, con i proprietari dell'alloggio (anche pubblici – ACER), da cui è prossimo lo sfratto, per evitarlo o procrastinarlo;
- individuazione di soluzioni alloggiative di convivenza ritenute adeguate dai servizi;
- erogazioni contributi economici finalizzati ad evitare o rimandare la situazione di emergenza abitativa, commisurati alla capacità economica del nucleo;
- accompagnamento del nucleo familiare verso un percorso di rientro al Paese di origine, particolarmente quando non si è in presenza di un radicamento sociale dello stesso significativo o quando la condizione di disagio sociale pregiudica un progetto di vita autonomo nel Distretto e quando il Paese di origine non sia territorio di guerra;
- erogazione di un prestito sull'onore per fare fronte ad una qualsivoglia situazione momentanea (restituzione di alcuni mesi di affitto non pagato, versamento deposito cauzionale dell'alloggio, pagamento di spese condominiali non pagate; etc.);
- inserimento del nucleo presso una struttura di accoglienza gestita da InSieme, in collaborazione con il privato sociale, sulla base di un apposito progetto di intervento.

La temporalità degli interventi viene valutata in relazione al singolo caso e comunque nei limiti indicati all'art. 7.

L'assistente sociale presenta al nucleo familiare un progetto di intervento praticabile provvedendo a farlo sottoscrivere per accettazione all'utente. Il rifiuto da parte dell'utente verrà formalizzato e conservato agli atti. L'assistente sociale deve in ogni caso esperire tutti i tentativi possibili per evitare il rifiuto della proposta, nell'esclusivo interesse del minore/dei minori interessati ove siano presenti.

Art. 4 – Specificità dell'intervento sociale nel caso di presenza di minori

Rispetto agli interventi attivabili nel caso in cui nel nucleo siano presenti minori la competenza/responsabilità di InSieme è quella di garantire innanzitutto la sicurezza del bambino (sotto il profilo del ben-essere, inteso in senso lato).

Questo comporta che si cerchi innanzitutto di salvaguardare il nucleo, a meno che non ci siano indicazioni diverse delle autorità giudiziarie (come, ad esempio, di allontanamento). Operativamente la soluzione prioritariamente individuata è quella di tutelare il rapporto madre e figli, salvo nel caso in cui il servizio valuti che la genitorialità è meglio garantita dal padre.

La conseguenza pratica è che non si separino mai la madre dai figli, cercando di salvaguardare



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

sempre la relazione madre-figlio/figli (facendo sì che il padre contribuisca autonomamente o trovi altra soluzione idonea), sempre salve indicazioni diverse da parte dell'autorità giudiziaria.

In ogni soluzione reperita sarà valutata la partecipazione economica degli interessati, in particolare Azienda InSieme tutela il minore/minori ed il genitore che lo accompagna.

Nel caso in cui il nucleo oggetto dell'emergenza abitativa rifiuti o ostacoli l'attuazione dell'intervento individuato dal responsabile del caso, e tale comportamento determini una situazione di pregiudizio per la sicurezza del minore; valutata la mancata diligenza e/o la passività dei genitori, si potrà procedere ai sensi dell'art. 403 c.c. provvedendo, quindi, nelle figure deputate, alla segnalazione del caso alla Procura.

Art. 5 - Specificità dell'intervento sociale nel caso di presenza di soggetti non autosufficienti

Nel caso il nucleo familiare sia composto da anziani non autosufficienti, invalidi, persone portatrici di handicap o altri deficit psico-fisici, privi di adeguata rete parentale, gli interventi elencati nel precedente articolo 3 sono integrati come segue:

- ricerca di soluzioni alloggiative con adeguato supporto assistenziale quali alloggi con servizi e/o protetti, casa famiglia, casa di riposo, etc.

Il progetto d'aiuto dovrà tenere conto della condizione di ulteriore disagio del beneficiario ed essere teso alla gestione o all'eventuale superamento della condizione di svantaggio, anche tramite l'attivazione, accanto agli interventi già elencati ed ulteriormente integrati nel presente articolo, del servizio di assistenza domiciliare, del progetto Badando o di altre azioni della rete distrettuale ritenute idonee.

Nel caso in cui il beneficiario, il parente referente o altro adulto convivente con responsabilità di cura rifiuti l'ipotesi di intervento definita dal responsabile del caso all'interno del progetto di aiuto e il servizio ravvisi pregiudizio per la salute e sicurezza del soggetto fragile InSieme provvede, nelle figure deputate, alla segnalazione del caso alla Procura con la proposta di attivazione dei procedimenti previsti dalla legge (provvedimenti art. 361 CC, nomina dell'amministratore di sostegno...).

Art. 6 – Risorse

Per fare fronte alle situazioni di emergenza abitativa, come realizzate ai sensi del presente Regolamento, InSieme utilizza allo scopo i fondi destinati indicati in sede di approvazione del Bilancio di previsione e che possono essere finanziati:

- dai Comuni;
- da altre istituzioni (Regione Emilia-Romagna, Provincia);
- da realtà del privato sociale, con appositi stanziamenti (Fondazioni bancarie, etc).

Le spese che vengono sostenute, quindi, nel rispetto dei principi e delle linee di azione sopra indicate attengono quindi a:

- contributi economici (nelle forme diverse sopra evidenziate);
- spese per la residenzialità/l'accoglienza. Nella maggior parte dei casi la spesa viene considerata per la sola accoglienza alloggiativa, ma in altri, dove è prassi che il costo sia comprensivo anche dei pasti InSieme sostiene l'intero ammontare generalmente per il solo nucleo mamma-bambino/i mentre il padre o altri componenti maggiorenni devono provvedere per se stessi in autonomia.

Art. 7 - Tempistica massima delle soluzioni individuate

L'accoglienza temporanea presso strutture alloggiative individuate in emergenza (alberghi, bungalow, b&b) può durare al massimo due mesi, rinnovabili al massimo per un ulteriore mese.



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

Questo tempo dovrebbe consentire al servizio sociale professionale di individuare una soluzione alloggiativa più stabile, concordata con il nucleo familiare o riformulazione del progetto di permanenza nel distretto.

Laddove la situazione di emergenza abitativa sia esclusiva per il nucleo e non sussistano altre problematiche di stretta caratterizzazione sociale (ad esempio di violenza intrafamiliare, di relazionalità compromessa o di inadeguatezza del nucleo genitoriale), Azienda Insieme, dopo una prima risposta di emergenza, e dopo aver esperito tutte le strade possibili afferenti l'area dell'intervento sociale, passa la competenza sul caso al Comune di residenza, titolare delle politiche abitative, continuando a collaborare con lo stesso fino alla sua risoluzione. Il Comune agisce nell'ambito definito dalla propria competenza e dai propri regolamenti, utilizzando allo scopo il patrimonio abitativo dedicato all'emergenza abitativa.

Nel caso in cui il nucleo sia stato inserito in uno dei progetti di accoglienza di ASC Insieme elencati all'art. 8, la durata massima del progetto è prevista per anni 1, rinnovabile al massimo fino a due anni di permanenza. Durante il primo anno di permanenza ASC Insieme ed il Comune di residenza collaborano per la fuoriuscita dal progetto, al fine di garantire l'opportunità per tutte le cittadine/i cittadini che si trovano nella condizione di emergenza abitativa di usufruirne.

Art. 8 – Patrimonio disponibile per i progetti di accoglienza

Al momento dell'approvazione del presente Regolamento l'Azienda dispone di un patrimonio di strutture/appartamenti di proprietà dei Comuni in uso ad ASC Insieme, deputato espressamente all'accoglienza di situazioni di emergenza abitativa. Le strutture ulteriori, di proprietà dei Comuni o dell'Azienda stessa, che venissero destinate allo scopo saranno oggetto della presente regolamentazione.

Art. 9 – Residenza distrettuale

Per le utenti/gli utenti accolte/i presso alloggi o strutture, a fronte di emergenze abitative e secondo le disposizioni del presente regolamento, fa fede la "residenza distrettuale".


Per residenza distrettuale si intende ai fini del presente regolamento che tali utenti anche se residenti anagraficamente presso un altro Comune del Distretto vengono equiparati ai residenti ai soli fini dell'accesso e della applicazione delle tariffe per residenti relative ai servizi scolastici ed esattamente pasto e trasporto presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Ciò in quanto, considerata la temporaneità della permanenza, ed al fine di permettere agli utenti inseriti nei progetti di accoglienza di usufruire di servizi essenziali e, in particolare per i casi di nuclei con minori, di accedere alle scuole a costi omogenei rispetto al resto della cittadinanza.

Per quanto riguarda l'accesso ai progetti di accoglienza di cui al presente articolo, sarà cura di ASC Insieme, compatibilmente con la particolarità delle diverse situazioni e con la specifica tipicità del singolo progetto, garantire ai cittadini dei diversi Comuni pari opportunità nell'accesso e nell'utilizzo, non privilegiando alcuni Comuni rispetto ad altri.

Periodicamente ASC Insieme relaziona ai Comuni (nel TRIC ed in Assemblea Consortile) sull'andamento di questi progetti, anche con attenzione all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 10 – Compartecipazione dell'utenza ai costi del progetto di accoglienza per emergenza abitativa

La permanenza nella struttura individuata per rispondere all'emergenza abitativa comporta sempre, da parte dell'utente, il pagamento di una quota di compartecipazione ai costi, come determinata in sede di PAI e nell'ambito dei principi di cui al presente articolo.



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

In ogni caso la quota di compartecipazione è commisurata alla capacità economica del nucleo, come determinata ai sensi della normativa vigente e ai costi per la realizzazione di ogni singolo progetto di accoglienza.

I servizi sociali hanno facoltà di valutare casi particolari per i quali procedere all'esonero, ma il provvedimento di esonero, che costituisce un beneficio economico indiretto, viene motivato nel provvedimento che determina l'ingresso nel progetto di accoglienza.

Art. 11 – Decadenza dal diritto di permanenza nel progetto

Costituiscono cause di decadenza dal diritto di permanenza nel progetto di accoglienza alloggiativa o di ospitalità temporanea le seguenti fattispecie:

- l'accoglienza non autorizzata di persone estranee o l'allontanamento dall'alloggio non concordato con i servizi;
- violenze di ogni genere nei confronti di persone conviventi;
- mettere in atto, colposamente o volontariamente, comportamenti pericolosi per sé e/o per gli altri e/o detenere oggetti pericolosi;
- il mancato pagamento della quota di compartecipazione ai costi del progetto;
- evidenze pervenute in qualsiasi modo ad ASC che testimonino una differente condizione sociale, patrimoniale ed economica (sia in Italia che all'estero), rispetto a quella che aveva dato origine al progetto;
- il rifiuto da parte dell'utente di un'offerta abitativa alternativa valutata compatibile con la sua condizione.

In relazione alla gravità dei fatti, ASC Insieme può disporre l'immediata decadenza dalla soluzione individuata, con un provvedimento motivato che deve essere riportato nella cartella sociale dell'utente.

Art. 12 Impegni dell'ospite durante la permanenza

Durante la permanenza all'interno della struttura di accoglienza temporanea l'ospite si impegna a:

- seguire il Progetto atto a raggiungere una autonomia abitativa attraverso la partecipazione al bando ERP e/o attraverso la ricerca sul mercato privato, consapevole del fatto che la permanenza nella struttura di accoglienza temporanea non offre alcuna possibilità prioritaria di assegnazione di un alloggio pubblico;
- mantenere una condizione di autonomia economica e lavorativa;
- rispettare le regole civili e di convivenza determinate con il presente Regolamento.